

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3485 del 07/07/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSPHERE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via V. Borghesi n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni 6 loc. Villa Selva
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3664 del 07/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSPHERE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via V. Borghesi n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni – loc. Villa Selva**

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 114 del 19/11/2019;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 03/01/2022 acquisita al Prot. Com.le 368 e da Arpa al PG/2022/9693 del 21/01/2022, come completata in data 21/01/2022, da **BIOSPHERE S.R.L.** nella persona del delegato dal legale rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Cesena, Via V. Borghesi n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricerca e sviluppo

sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni – loc. Villa Selva, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Evidenziato** che trattasi del trasferimento dell'attività, attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3456 autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1530 del 20/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/06/2016 con Prot. Com.le 10813, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Dei Senoni;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 8174 del 26/01/2022 acquisita al PG/2022/12324 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, Hera spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 15367 del 11/02/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/22694, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che, in data 07/03/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 25953 e da Arpae al PG/2022/39543;

**Viste** le ulteriori integrazioni prodotte in data 23/03/2022, acquisite al Prot. Com.le 32196 e da Arpae al PG/2022/49584;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/05/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura: Atto Prot. Com.le 78837 del 07/07/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/112656, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 47056 del 28/04/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/70130, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A,

nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BIOSPHERE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cesserà a partire dalla data di messa a regime degli impianti, da comunicare secondo le modalità riportate al punto 4. del paragrafo D. dell'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" al presente atto:

- Autorizzazione Unica Ambientale ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSPHERE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Vittorio Borghesi n.21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3456"* adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1530 del 20/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/06/2016 con Prot. Com.le 10813;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BIOSPHERE S.R.L.** (C.F./P.IVA 03244220400) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Cesena, Via V. Borghesi n. 21, **per lo stabilimento di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione sito nel Comune di Forlì Via dei Senoni – loc. Villa Selva.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;**
  - **Nulla Osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa, a far data dalla data di messa a regime degli impianti, da comunicare secondo le modalità riportate al punto 4. del paragrafo D. dell'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" al presente atto.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A., al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), Via Dei Senoni, dell'attività già svolta nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro (FC), via Cellaimo n. 3456, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1530 del 20/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/06/2016 prot. n. 10813.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), Via Dei Senoni, saranno presenti le seguenti emissioni:

- emissione E1 "Impianto di fermentazione – fermentatore D5 e E6";
- emissione E2 "Centrale termica produzione vapore (767 kW, a metano)";
- emissione E3 "Banco laboratorio - analizzatore Hplc";
- emissione E4 "Cappa laboratorio chimico";
- emissione E5 "Armadi stoccaggio prodotti chimici";
- emissione E6 "Camicie scambio termico fermentatori in sterilizzazione – fermentatori e serbatoi sterilizzabili".

L'art. 269 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento pertanto, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i., il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota P.G.N. 8174 del 26/01/2022 acquisita al protocollo PG/2022/12324 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Hera spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/13395 del 27/01/2022 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto le condizioni indicate per l'attività nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro (FC), via Cellaimo n. 3456, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1530 del 20/05/2016, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione di questo nuovo stabilimento senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota P.G.N. 12075 del 02/02/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/17362, il Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì ha trasmesso le valutazioni di seguito riportate:

*“Consultati:*

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 368/2022 - PG 2773/2022);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del Piano Operativo Comunale (POC);*

*Verificato:*

- *che l'area interessata dall'impianto catastalmente individuata al Foglio n. 153, particella n. 513, come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come Sottozona D3.2 (n.12) - Zone produttive di espansione di nuovo insediamento da attuare - art.108 delle norme di POC, con piano urbanistico attuativo (PUA Produttivo) Approvato e Convenzionato – in corso di attuazione;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che la ditta Biosphere S.r.l. ha come attività principale la fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali; ricerche e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie.*

*SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto catastalmente distinto al Foglio 153 PART. 513, per l'attività svolta dalla richiedente”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- *l'attività che la ditta svolgerà nel nuovo stabilimento di Forlì sarà sostanzialmente la medesima già autorizzata nello stabilimento di Bertinoro, ovvero “ricerca e sviluppo per lo studio e lo scale-up di processi biotecnologici dalla scala di laboratorio alla scala pilota e industriale, in particolare per la produzione di proteine ed enzimi di interesse in diversi settori industriali”;*
- *le emissioni derivanti dalle attività svolte sono per la maggior parte derivanti da attività di laboratorio o di servizio (caldaia, vapore per sterilizzazione), ad eccezione della emissione derivante da una unità di fermentazione in scala da 150 litri (D5) e una unità in scala da 1.500 litri (D6), che vengono utilizzate sia per attività di scale-up e industrializzazione dei processi, sia per produzioni industriali di dimensioni limitate;*
- *si ritiene, pertanto, di confermare le valutazioni e le condizioni stabilite in precedenza per l'attività nello stabilimento di Bertinoro, di seguito indicate:*
  - *emissione E1 “Impianto di fermentazione – fermentatore D5 e E6”*  
*Non è presente un aspiratore che convoglia l'aria all'esterno, il camino provvede ad evacuare l'aria insufflata nei fermentatori tramite compressore, per favorire il processo di fermentazione. Vista la tipologia e l'entità della attività, valutato che le emissioni del processo citato (composti organici acidi e/o basici della fermentazione) siano scarsamente significative, si ritiene di non indicare valori limite in emissione;*
  - *emissione E2 “Centrale termica produzione vapore (767 kW, a metano)”*  
*L'emissione non è sottoposta ad autorizzazione in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;*

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

- emissione E3 “Banco laboratorio - analizzatore Hplc”  
emissione E4 “Cappa laboratorio chimico”  
emissione E5 “Armadi stoccaggio prodotti chimici”  
Le emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- emissione E6 “Camicie scambio termico fermentatori in sterilizzazione – fermentatori e serbatoi sterilizzabili”  
Trattasi di emissione di vapore acqueo proveniente dalle camicie esterne dei fermentatori, in particolare durante la fase di sterilizzazione, che pertanto non viene a contatto con i liquidi di processo o con altre sorgenti di potenziale inquinamento, non soggetta ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento allo stabilimento di Bertinoro (FC), Via Cellaimo n. 3456, rilevato che nella istanza di AUA in esame la Ditta chiede quanto di seguito riportato:

- *“l'attività produttiva di Biosphere, di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb-2016-1530 del 20/05/2016 è attualmente in esercizio e verrà interrotta solo al momento del trasferimento a nuova sede. Si chiede pertanto che nel nuovo provvedimento autorizzativo sia previsto un periodo transitorio in cui la vigente autorizzazione manterrà la sua validità ed efficacia, consentendo la prosecuzione delle attività nel sito attuale. Si propone in particolare di mantenere la validità dell'attuale provvedimento autorizzativo fino alla data di messa a regime delle emissioni in atmosfera nel nuovo sito”;*

ha ritenuto opportuno accogliere quanto proposto dalla Ditta evidenziando che il provvedimento di AUA dovrà indicare la cessazione della efficacia della determinazione n. DET-AMB-2016-1530 del 20/05/2016 a partire dalla data di messa a regime degli impianti, da comunicare secondo le modalità riportate al punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera” al provvedimento di AUA stesso, fissando in 90 giorni il tempo massimo che potrà intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti di cui alla nuova emissione E1.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il giorno 20/05/2022, equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 03/01/2022 P.G.N. 368, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E2 – CENTRALE TERMICA PRODUZIONE VAPORE (767 kW, a metano)**

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

**EMISSIONE E3 – BANCO LABORATORIO - ANALIZZATORE HPLC**

**EMISSIONE E4 - CAPPA LABORATORIO CHIMICO**

**EMISSIONE E5 – ARMADI STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

**EMISSIONE E6 – CAMICIE SCAMBIO TERMICO FERMENTATORI IN STERILIZZAZIONE – FERMENTATORI E SERBATOI STERILIZZABILI**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e di produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

**EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI FERMENTAZIONE – FERMENTATORI D5 E D6**

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Vista la tipologia e l'entità della attività, valutato che le emissioni di questi processi di produzione di enzimi (composti organici acidi e/o basici della fermentazione) sono scarsamente significative, si ritiene di non indicare valori limite per tali inquinanti.

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1**. La messa a regime dovrà avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto 3.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

### PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 368 del 04.01.2022 presentata da BIOSPHERE SRL, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività ricerca e sviluppo biotecnologie e produzione prodotti chimici organici per fermentazione, sito in Via dei Senoni, 12 – Forlì - Foglio 153 particella 513 ed individuati negli atti presentata;
- Visto il parere HERA acquisito al Prot. Com.le 74627 del 28.06.2022;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali e acque assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale rappresentante pro tempore ditta BIOSPHERE
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Dei Senoni, 12
- Destinazione dell'insediamento:	Ricerca e sviluppo biotecnologie e produzione prodotti chimici organici per fermentazione
- Classificazione dello scarico:	Acque reflue industriali e acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa
- Potenzialità dell'insediamento	1200 mc/anno - 5 mc/giorno
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera "tipo A"

--	--

1. Nella rete fognaria nera di Via dei Senoni sono ammessi gli scarichi di acque reflue industriali costituiti da: **acque di raffreddamento dei reattori; sono inoltre ammessi gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, costituiti da acqua di esercizio pompa ad anello liquido, condense ventilconvettori dell'impianto di condizionamento** originate dall'area controllo qualità, ricerca e sviluppo.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Non è ammesso lo scarico delle acque di lavaggio degli impianti, che dovranno essere stoccate e smaltite, congiuntamente agli altri rifiuti liquidi prodotti presso l'azienda.
4. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad esclusione del parametro per il quale vale il limite di seguito indicato: **Temperatura $\leq$ 45°C**. Hera ha comunque la facoltà di rivedere la deroga concessa al parametro Temperatura, qualora si dovessero evidenziare problematiche al sistema fognario-depurativo di recapito
5. Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivante dall'area controllo qualità, ricerca e sviluppo, deve rispettare la **Tabella 4 all. C** Regolamento del Servizio idrico integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze devono essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla tab. 3 allegato 5 parte Terza d.Lgs 152/06 colonna scarico in acque superficiali.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque di raffreddamento) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
  - pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue **industriali e assimilate**) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di scarico devono essere effettuate con adeguata frequenza. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
9. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;

annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

14. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**16. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare ad ARPAE, COMUNE DI FORLÌ ed HERA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**

17. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

18. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricevente o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale, ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

24. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta sia in periodo diurno che notturno anche se prettamente diurno;
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:
  1. pompa generatore di vapore
  2. generatore di vapore
  3. compressore
  4. gruppo frigo
  5. pompa gruppo frigo
  6. traffico mezzo pesante
- sono previste n. 2 pompe a servizio dei n. 2 gruppi frigo di cui si prevede di ridurre l'impatto acustico incapsulandole mediante l'utilizzo di un pannello con caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti in grado di ridurre l'impatto acustico di almeno 10 dB;
- dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina, sia in periodo diurno che notturno, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;
- Visto il parere favorevole/condizionato di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 46526 del 27/04/2022;
- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste per le pompe consistenti in incapsulandole mediante l'utilizzo di un pannello con caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti in grado di ridurre l'impatto acustico di almeno 10 dB;
2. l'attuazione degli interventi acustici di cui al punto 1. dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 3 mesi dall'inizio dell'attività allegando una relazione descrittiva contenente i requisiti acustici dei pannelli installati;
3. dovranno essere mantenute e manutentate le opere di contenimento acustico realizzate;
4. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova

valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**